

TRIBUNALE DI COMO

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Visto il Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 marzo 2020 ed entrato in vigore in pari data;

Evidenziato che l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11, prevede che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9";

Evidenziato che, in seguito all'entrata in vigore del presente decreto, il personale amministrativo, tenuto a garantire l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari solo per le persone che devono svolgere attività urgenti, ha chiesto chiarimenti ai magistrati in ordine ai termini da intendersi sospesi;

si precisa

che costituisce fermo convincimento dell'Ufficio che siano oggetto di sospensione anche <u>i termini per l'opposizione all'archiviazione e per l'opposizione al decreto penale</u>, in quanto ricompresi nel disposto normativo sopra citato.

Como, 11.3.2020

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari